



UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORE
COMPRENDENTE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO SORANO
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)
Cod. Fisc. e p. IVA 01501840530
Tel. 0564 616039– fax 0564 615596
www.uc-collinedelfiora.it
Mail: ragioneria@uc-collinedelfiora.it
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare – Proposta deliberazione Consiglio n. 26 del 06/12/2023.

Verbale n. 43 del 15/12/2023

Agli Spett.Li

Presidente: Mirco Morini

Segretario: Dott.ssa Ombretta Tosi

Responsabile del Servizio Finanziario: Dott.ssa Giulia Micci

Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiore, in allegato si trasmette copia del verbale del Revisore dei Conti.

Distinti saluti.

Dott. Michele BORRELLO

Verbale n. 43 del 15/12/2023

Il Dott. Michele BORRELLO nella sua qualità di Revisore dei conti dell'Unione, giusta nomina con delibera del Consiglio n. 21 del 29/11/2021, procede ad effettuare le seguenti operazioni:

Esame della proposta: **“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.” – Proposta deliberazione Consiglio n. 26 del 06/12/2023;**

Il Revisore dei Conti

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio n. 22 del 29/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175”;

Richiamato l'art. 20 del T.U.S.P.: *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.

Visto il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio n. 22/2017 sopra richiamata, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20 sopra citato;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dall'Ente come risultante nell'Allegato A alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere redatta tramite schede compilate secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

Visto l'art. 239 D.lgs. 267/2000;

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Segreteria e del Servizio Finanziario;

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione n. 26 del 6/12/2023.

Il Revisore

Dott. Michele BORRELLO